

Intelligenza artificiale: sì definitivo al disegno di legge. Le novità

Nella seduta del 17 settembre 2025, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il **disegno di legge n. 1146-B**, di **iniziativa governativa**, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (IA).

Il provvedimento aveva già ottenuto il via libera della Camera il 25 giugno 2025.

(Fonte: <https://www.edotto.com/> 18 settembre 2025)

In questo articolo:

- [AI: cosa prevede il disegno di legge](#)
- [Obiettivi e contenuti generali](#)
- [Ambiti disciplinati](#)
- [Giustizia](#)
- [Tutela del diritto d'autore](#)
- [Profili penali](#)
- [Professioni intellettuali](#)
- [Lavoro](#)
- [Pubblica amministrazione](#)
- [Governance e strategia nazionale](#)
- [Delega legislativa](#)
- [Tabella delle principali novità](#)

AI: cosa prevede il disegno di legge

Obiettivi e contenuti generali

L'intervento normativo si pone in linea con il Regolamento (UE) [2024/1689](#) (AI Act) e si propone di disciplinare in modo organico l'adozione e l'uso dei sistemi di IA in Italia, garantendo un **bilanciamento tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali**.

Il testo si compone di 28 articoli suddivisi in sei capi, e disciplina aspetti di natura generale, settoriale, istituzionale e penale, oltre a prevedere alcune deleghe legislative.

Ambiti disciplinati

Il disegno di legge interviene in modo articolato su diversi settori strategici, disciplinando l'adozione e l'utilizzo [dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, nelle professioni intellettuali, nella pubblica amministrazione, nel sistema giudiziario e nella tutela del diritto d'autore](#).

Il testo introduce regole, limiti e principi specifici per ciascun contesto, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica garantendo, al contempo, la protezione dei diritti fondamentali, la sicurezza dei dati e la centralità della responsabilità umana..

Giustizia

Il disegno di legge esclude espressamente il ricorso alla **giustizia predittiva**, ovvero all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per anticipare l'esito di decisioni giurisdizionali sulla base di modelli statistici o algoritmi. Le attività decisionali, quali l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti, restano di **esclusiva competenza del magistrato**.

L'utilizzo dell'IA è invece ammesso per finalità **organizzative, amministrative e di supporto** all'attività giudiziaria, tra cui la gestione documentale, l'ottimizzazione dei flussi procedurali e la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

Il testo prevede, infine, **percorsi formativi specifici per magistrati e personale amministrativo**, volti a promuovere un impiego consapevole e coerente con i principi di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale.

Tutela del diritto d'autore

Le opere realizzate con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale sono tutelate dal diritto d'autore solo se la creazione deriva da un **apporto creativo umano**. La tutela non si estende quindi a contenuti generati in modo autonomo da sistemi IA privi di intervento intellettuale. È inoltre ammesso l'uso di IA per riprodurre o estrarre contenuti da fonti legittimamente accessibili, nel rispetto della normativa vigente.

Profili penali

Il testo introduce una disciplina penale specifica per i **reati commessi attraverso l'uso di sistemi di intelligenza artificiale**. In particolare, è prevista una circostanza aggravante comune per ogni reato commesso mediante IA e un'aggravante ad effetto speciale per i delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.), se realizzati con tali strumenti.

Viene inoltre istituito un **nuovo reato autonomo: la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da IA**, con l'intento di sanzionare pratiche ingannevoli e potenzialmente dannose.

Il testo modifica anche le norme su aggiotaggio, manipolazione del mercato e plagio, introducendo aggravanti specifiche quando i fatti sono compiuti con il supporto di tecnologie di IA, al fine di garantire una tutela rafforzata dell'integrità dei mercati e della proprietà intellettuale.

Professioni intellettuali

Il testo del Ddl disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle **professioni intellettuali** regolamentate, prevedendo una limitazione all'uso degli stessi a sole **attività strumentali o di supporto**. L'utilizzo dell'IA non può, pertanto, sostituire l'apporto del professionista nelle attività che richiedono competenze valutative, decisionali o interpretative, tipiche del lavoro intellettuale.

Il testo introduce l'obbligo, in capo al professionista, di **informare il cliente in modo chiaro, comprensibile ed esaustivo** circa l'eventuale impiego di strumenti basati su IA nel contesto della prestazione offerta. Tale obbligo si inserisce nel quadro del rapporto fiduciario che caratterizza l'esercizio delle professioni regolamentate, garantendo trasparenza e consapevolezza da parte del destinatario della prestazione.

È inoltre previsto che l'attività professionale debba continuare a essere contraddistinta dalla **prevalenza del pensiero critico umano**, che deve risultare dominante rispetto all'utilizzo della tecnologia. La norma chiarisce che tale **preponderanza** va valutata in termini qualitativi e non quantitativi, sottolineando l'importanza del giudizio autonomo e della responsabilità individuale del professionista. La disposizione si applica, tra le altre, a professioni come quelle forensi, contabili, notarili, tecniche e sanitarie, per le quali il coinvolgimento diretto del professionista nella valutazione e nella decisione rimane centrale e insostituibile.

Lavoro

L'adozione di **sistemi IA nel contesto lavorativo** è subordinata al rispetto della dignità, della salute e dei diritti fondamentali dei lavoratori. **Non è ammesso l'utilizzo per finalità di controllo a distanza.** È inoltre previsto un obbligo di **informazione verso i lavoratori** e di consultazione delle rappresentanze sindacali prima dell'introduzione di strumenti che possano incidere sull'organizzazione o sulle condizioni di lavoro.

Pubblica amministrazione

Nell'ambito della Pubblica amministrazione, l'intelligenza artificiale può essere impiegata nei procedimenti amministrativi solo in **funzione di supporto decisionale**, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e responsabilità. Le decisioni rimangono in ogni caso attribuite a funzionari umani, responsabili dell'atto finale.

Governance e strategia nazionale

Il disegno di legge, inoltre, definisce un sistema di governance con il coinvolgimento dell'**Agenzia per l'Italia digitale** e dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**, cui sono affidati rispettivamente compiti di **notifica e vigilanza**.

Restano ferme le competenze di vigilanza di **Banca d'Italia, CONSOB e IVASS** per i rispettivi ambiti di intervento, in particolare per quanto concerne i mercati finanziari e assicurativi, assicurando così la coerenza tra la regolazione dell'intelligenza artificiale e la disciplina settoriale vigente. È previsto un comitato interministeriale di coordinamento e sono attivati strumenti di investimento pubblico per sostenere il settore, anche mediante il coinvolgimento di CDP Venture Capital.

Delega legislativa

Il Disegno di legge, per finire, conferisce al Governo tre distinte deleghe legislative.

La prima riguarda l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento AI Act, assicurando coerenza tra la normativa interna e il quadro europeo.

La seconda delega è finalizzata a definire una **disciplina organica sull'uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA**, nel rispetto del segreto industriale.

La terza delega è diretta a regolamentare in modo specifico i **casi di utilizzo illecito dell'IA**, anche mediante strumenti sanzionatori.

Tabella delle principali novità

Ambito	Novità principali
Professioni intellettuali	Uso dell'IA consentito solo per attività strumentali o di supporto. Obbligo di informativa al cliente. Prevalenza qualitativa del pensiero umano nella prestazione.
Giustizia	Esclusione della giustizia predittiva. Le decisioni restano al magistrato. L'IA è ammessa per funzioni organizzative e documentali. Formazione per magistrati e personale.
Diritto d'autore	Opere generate con IA tutelate solo in presenza di apporto creativo umano. Ammessa l'estrazione e riproduzione da fonti legittimamente accessibili.
Reati e sanzioni	Aggravanti per reati commessi con IA. Introdotto il reato autonomo di diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da IA. Modifiche su aggiotaggio e plagio.
Lavoro	Vietato l'uso dell'IA per il controllo a distanza. Obbligo di informazione e consultazione sindacale prima dell'adozione di sistemi IA.
Pubblica amministrazione	Utilizzo dell'IA ammesso solo come supporto decisionale. Le decisioni restano in capo al funzionario responsabile. Principi di trasparenza e tracciabilità.
Governance	AgID e ACN designate autorità nazionali. Involgimento di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS per la vigilanza settoriale. Comitato interministeriale di coordinamento.
Investimenti	CDP Venture Capital autorizzata a investire fino a 1 miliardo di euro in settori strategici (IA, cybersicurezza, tecnologie quantistiche, telecomunicazioni).
Accordi internazionali	Limitazione agli accordi automatici con Paesi UE. Per Paesi NATO o extra-UE è richiesta autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Allegati

- [PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO UE - REGOLAMENTO 2024/1689 DEL 13 GIUGNO 2024](#)
- [DISEGNO DI LEGGE N. 1146-B DEL 17 SETTEMBRE 2025](#)